

GIUSTENICE

---

approvato con  
delibere C.C. N° 35  
del 28/08/1990

# REGOLAMENTO ACQUEDOTTO



# INDICE

	pag.
Art. 1. Fornitura dell'acqua . . . . .	5
Art. 2. Domanda di fornitura . . . . .	5
Art. 3. Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura . . . . .	5
Art. 4. Vincoli speciali . . . . .	5
Art. 5. Concessioni speciali . . . . .	6
Art. 6. Durata della concessione . . . . .	6
Art. 7. Spese di allacciamento . . . . .	6
Art. 8. Consumo minimo e categorie di utenza . . . . .	6
Art. 9. Anticipo sulla fornitura . . . . .	6
Art. 10. Prezzo dell'acqua . . . . .	7
Art. 11. Quote mensili di utenza . . . . .	7
Art. 12. Pagamenti del canone e dei consumi . . . . .	7
Art. 13. Maggior consumo . . . . .	8
Art. 14. Interruzione o riduzione della erogazione dell'acqua . . . . .	8
Art. 15. Prese . . . . .	8
Art. 16. Esecuzione delle prese . . . . .	8
Art. 17. Collocazione delle tubazioni di presa . . . . .	8
Art. 18. Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua . . . . .	9
Art. 19. Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi allacciamenti . . . . .	9
Art. 20. Attraversamento di terreni privati . . . . .	10
Art. 21. Proprietà della presa . . . . .	10
Art. 22. Prescrizioni per le prese di derivazione . . . . .	10
Art. 23. Modifiche delle prese . . . . .	10
Art. 24. Posa in opera dei contatori . . . . .	11
Art. 25. Verifiche a carico del concessionario . . . . .	11
Art. 26. Verifica del contatore . . . . .	11
Art. 27. Divieto di manomissione degli apparecchi . . . . .	11
Art. 28. Visita di ispezione . . . . .	12
Art. 29. Verifica degli impianti interni . . . . .	12
Art. 30. Autoclave . . . . .	12
Art. 31. Chiusura delle prese in caso di incendio . . . . .	12
Art. 32. Bocche di incendio . . . . .	12
Art. 33. Eventuali modificazioni delle presenti norme . . . . .	13
Art. 34. Domicilio del concessionario . . . . .	13
Art. 35. Norma transitoria . . . . .	13

## Art. 1

### FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 5 - 10.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente per la parte fino al contatore.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 20 del presente regolamento.

## Art. 2

### DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente regolare domanda in competente bollo segnando la quantità di acqua che desiderano avere in abbonamento nei limiti fissati dall'Ente stesso.

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'Ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della Legge N. 15 del 1968 indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'articolo 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità dei provvedimenti C.I.P. - C.P.P. o previsti per legge nonché le spese di concessione.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente.

## Art. 3

### MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nelle casse dell'Ente della spesa preventivata ove i lavori vengano eseguiti dal Comune, degli eventuali diritti in conformità di provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.) o del Comitato Provinciale Prezzi (C.P.P.) o previsti per legge (bolli e rimborso stampati).

## Art. 4

### VINCOLI SPECIALI

È riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 5**

### **CONCESSIONI SPECIALI**

Oltre che per uso domestico, l'Ente concede, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

#### **Art. 6**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi di uso temporaneo, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di utenza; in seguito si prorogherà tacitamente.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con dichiarazione scritta indirizzata all'Ente e con preavviso di mesi tre, e dovrà riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà dell'Ente stesso.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente; il subentrante dovrà accettare gli impegni dell'utente cessato.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante.

#### **Art. 7**

### **SPESE DI ALLACCIAMENTO**

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese sostenute dall'Ente stesso o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto, salvo i casi di cui all'art. 1 comma 3.

#### **Art. 8**

### **CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA**

Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione dell'Ente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1 – Utenze domestiche
- 2 – Utenze non domestiche.

Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.

Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore.

#### **Art. 9**

### **ANTICIPO SULLA FORNITURA**

È facoltà dell'Ente deliberare la corresponsione di un anticipo sul consumo commisurato alla entità della fornitura contrattualmente impegnata e alla periodicità di fatturazione.

Tale somma verrà conguagliata, al termine della fornitura, con la fattura finale.

## Art. 10

### PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

I quantitativi di acqua, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata;

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 1 e 5, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dall'Ente in relazione alle necessità essenziali di consumo dell'utente terziario e sulla base dei consumi precedenti. Per il primo anno si farà riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi.

Alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa agevolata; in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale (provvedimento C.I.P. n. 26 del 1975).

Per le utenze di acqua non potabile, il prezzo di vendita al consumo è fissato di volta in volta con apposita deliberazione; il prezzo non potrà comunque superare il livello del 50% della corrispondente tariffa di base per la fornitura di acqua potabile.

Per le aziende con attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attività dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.

## Art. 11

### QUOTE MENSILI DI UTENZA

L'utente è tenuto al pagamento della quota mensile di utenza nella misura stabilita dal C.I.P.

## Art. 12

### PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

Il canone di utenza e le quote mensili per utenza verranno pagate alla tesoreria-esattoria dell'Ente in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalità fissate dall'Ente stesso.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso <sup>(1)</sup>\* 10% sull'importo, nonché la soprattassa del 20% di cui alla Legge n. 51/82, fatto salvo il diritto dell'Ente al procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

**Le spese di sospensione e di riattivazione del servizio sono a totale carico dell'Utente.**

(1)\* Da stabilirsi da parte dell'Ente.

### Art. 13

## MAGGIOR CONSUMO

Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente e secondo la periodicità dallo stesso deliberata.

Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente impegnata, al prezzo di supero della tariffa vigente.

È escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.

In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'Ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.

### Art. 14

## INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

**o limitare quantitativamente**

L'Ente però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l'Ente comunque provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio.

Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

### Art. 15

## PRESE

Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".

### Art. 16

## ESECUZIONE DELLE PRESE

Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente all'Ente che le farà eseguire a spese del richiedente la concessione di acqua.

### Art. 17

## COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

Il rubinetto di arresto o la saracinesca dovranno essere posati in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

